

Il Collegio sindacale, a mezzo degli intervenuti sindaci, e-  
sprime parere favorevole a quanto sopra deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-  
rola, la seduta viene tolta alle ore 12,38.

Il Comparsente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che ho  
letto al comparsente.

Il verbale stesso viene firmato dal comparsente e da me Notaio  
qui in calce ed a margine degli altri fogli nonchè sull'alle-  
gato.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da  
me Notaio completato a mano su quattro fogli occupati con lo  
scritto per tredici pagine e della presente quattordicesima  
sin qui.

F.TO FRANCO DUSINA

F.TO FABIO BARCA NOTAIO L.S.

Allegato "A" al n. 14282/8396 di Repertorio e Raccolta

## **STATUTO**

### **Art. 1 - Denominazione**

E' corrente una società denominata

"CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA S.p.A."

### **Art. 2 - Sede**

La società ha sede in Brescia.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali,  
depositi, uffici amministrativi e di rappresentanza.

L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sarà invece riservata all'Assemblea straordinaria.

**Art. 3 - Oggetto**

La società ha per oggetto:

a) la raccolta, il trattamento, la bonifica, la lavorazione e

la commercializzazione del latte;

b) la produzione e la commercializzazione di prodotti deriva-

ti e ricavati dalla lavorazione del latte e di prodotti ca-

seari ed alimentari in genere;

c) la promozione di iniziative per la diffusione del consumo

del latte, derivati e alimentari in genere;

d) la prestazione di servizi dipendenti da contratti di con-

servazione e deposito per conto di terzi di latte, latticini,

derivati ed alimentari in genere.

e) la produzione e la commercializzazione di prodotti agroa-

limentari a km0, come ad esempio insaccati ed insalate, pri-

vileggiando le produzioni del territorio bresciano al fine di

accorciare la filiera produttiva;

f) la produzione e vendita di energia elettrica proveniente

anche da fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione.

Essa può compiere tutte le operazioni industriali, commercia-

li, finanziarie, immobiliari e mobiliari, ritenute utili

dall'organo amministrativo per il miglior conseguimento

dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie

riservate.

Essa può altresì assumere partecipazioni in società, enti, consorzi ed imprese aventi oggetto analogo, affine, collegato o consortile al proprio.

#### **Art. 4 - Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

La stessa Assemblea ha pure facoltà di sciogliere anticipatamente la società.

#### **Art. 5 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 7.656.432 (settemilioneisecentocinquantaseimilaquattrocentotrentadue), diviso in n. 7.656.432 (settemilioneisecentocinquantaseimilaquattrocentotrentadue) azioni da Euro 1 (uno) cadauna.

Le azioni sono nominative.

Le azioni possono essere liberate anche in parte mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

#### **Art. 6 - Trasferimento delle azioni**

Per tre anni dalla data dell'acquisto è vietata l'alienazione delle azioni ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sulle medesime, a titolo sia oneroso che gratuito, fatta eccezione per i casi di alienazione da parte dell'ente o degli enti pubblici territoriali che detengono una partecipazione nella società e che diano luogo a una procedura di vendita delle azioni per pubblico incanto.

	Decorso tale intervallo di tempo, in ogni ipotesi di alienazione a titolo oneroso delle azioni ovvero di costituzione o	
	alienazione, a titolo oneroso, di diritti reali di godimento	
	sulle medesime - fatta eccezione per i casi di alienazione da	
	parte dell'ente o degli enti pubblici territoriali che detengono una partecipazione nella società e che diano luogo a una	
	procedura di vendita delle azioni per pubblico incanto -	
	spetta a tutti i soci, in proporzione alla propria partecipazione, con diritto di accrescimento, il diritto di prelazione	
	sull'acquisto delle azioni oggetto di alienazione. Qualora	
	l'alienazione sia prevista verso un corrispettivo diverso dal	
	denaro, l'esercizio del diritto di prelazione è subordinato	
	al versamento di una somma di denaro di valore pari al corrispettivo offerto al socio alienante, determinato a cura di un	
	arbitro ai sensi dell'art. 1349 c.c., designato d'accordo tra	
	le parti o dal presidente del Tribunale della sede della società, in caso di disaccordo.	
	La prelazione di cui sopra opera secondo le seguenti modalità:	
	a) il socio che intende alienare tutte o parte delle proprie	
	azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo,	
	indicando il numero delle azioni, il corrispettivo offerto e	
	i dati identificativi dell'offerente;	
	b) entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'organo amministrativo deve darne comunicazione agli altri soci;	
	c) i soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione	

devono darne comunicazione all'organo amministrativo ed al

socio che ha comunicato la propria intenzione di alienare en-

tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;

d) qualora il socio alienante non riceva alcuna comunicazione

entro il giorno successivo alla scadenza dei termini di cui

alla precedente lettera c), egli sarà libero di trasferire le

azioni con le modalità specificate nella comunicazione di cui

alla lettera a);

e) tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effet-

tuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I trasferimenti e gli atti in violazione delle disposizioni

del presente articolo sono inefficaci nei confronti della so-

cietà.

#### **Art. 6 bis**

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secon-

do le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed

è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:

a) proroga del termine di durata della società;

b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla

circolazione delle azioni.

#### **Art. 7 - Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra i

soci e tra questi e la società, è quello risultante dal libro

dei soci.

#### **Art. 8 - Vincoli sulle azioni**

	Il pegno, il pignoramento, l'assegnazione e i vincoli reali	
	sulle azioni sono regolati dalle norme del Codice Civile in	
	materia.	
	In caso di usufrutto il diritto di voto spetta all'usufrut-	
	tuario.	
	<b>Art. 9 - Obbligazioni</b>	
	La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative	
	determinandone le modalità e le condizioni di collocamento	
	sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.	
	<b>Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea</b>	
	L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue de-	
	liberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente	
	statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o	
	dissenzienti.	
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a' sensi di legge.	
	Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, in	
	qualsiasi luogo dello Stato.	
	L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene	
	convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 2364, ultimo comma, del Co-	
	dice Civile, ove ricorrano i presupposti previsti da tale	
	comma medesimo.	
	Essa sarà inoltre convocata - in via ordinaria e straordina-	
	ria - ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga op-	

portuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge o dallo statuto.

#### **Art. 11 - Modalità di convocazione**

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza ed, eventualmente, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audio conferenza e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto ver-

balizzante.

**Art. 12 - Diritto di voto e di intervento**

Ogni azione dà diritto ad un voto.

**Art. 13 - Rappresentanza in Assemblea**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non socio, salvo il caso previsto dal precedente art. 8 e comunque nel rispetto dell'art. 2372 cod. civ.

**Art. 14 - Deliberazioni dell'Assemblea**

Le Assemblee ordinaria e straordinaria deliberano con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea delibera su tutte le materie ad essa riservate dalla Legge, compresa la nomina del Direttore Generale ai sensi dell'art. 2396 cod. civ.

**Art. 15 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di indisponibilità, dal Vice Presidente o, in caso di ulteriore indisponibilità di questi, dalla persona nominata dall'Assemblea ai sensi di legge.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita, se sussista il numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabili-

re le modalità della votazione.

All'Assemblea è demandata la nomina del Segretario, che può

essere scelto anche fra i soci, nonché la nomina di eventuali

scrutatori da scegliere fra gli azionisti od i sindaci.

Il verbale sarà redatto, approvato e sottoscritto dal Presi-

dente e dal Segretario. Nelle Assemblee straordinarie il ver-

bale è redatto da un Notaio.

Qualunque azionista potrà prendere visione del verbale delle

Assemblee negli uffici della Società trenta giorni dopo la

riunione.

#### **Art. 16 - Effetto delle deliberazioni**

Le deliberazioni possono essere prese per alzata di mano o

quando si tratta della nomina di cariche sociali, per accla-

mazione, a meno che un diverso sistema di votazione venga ri-

chiesto da tanti azionisti che rappresentino non meno di un

quarto delle azioni presenti in Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della

legge e dello statuto vincolano tutti gli azionisti, compresi

gli assenti ed i dissenzienti.

#### **Art. 17 - Amministrazione**

La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico.

L'amministrazione della Società può essere affidata, a fronte

di specifica deliberazione assembleare motivata riguardo a

specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo

conto delle esigenze di contenimento dei costi, ad un Consi-

	glio di Amministrazione composto da tre o cinque membri com-	
	preso il Presidente, da eleggersi nei termini sotto eviden-	
	ziati, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge	
	120/2011 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica	
	al massimo per tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea e, ove al-	
	le condizioni di cui sopra venga nominato un Consiglio di Am-	
	ministrazione, ciò avverrà sulla base di liste presentate da-	
	gli azionisti e secondo quanto qui di seguito previsto.	
	Ciascuna lista può contenere un numero di uno, due, quattro o	
	cinque candidati, elencati in numero progressivo.	
	Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di i-	
	neleggibilità.	
	Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare,	
	neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una li-	
	sta; in caso di violazione di questa regola non si tiene con-	
	to del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste	
	presentate.	
	Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti	
	che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno	
	il dieci per cento del capitale sociale.	
	Le liste, corredate dei "curricula" professionali dei sogget-	
	ti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate,	
	devono essere depositate presso la sede sociale, a pena di i-	

nammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata

per la prima convocazione dell'assemblea che deve deliberare

sulla nomina degli amministratori, unitamente alla documenta-

zione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro

che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichia-

razioni con le quali i singoli candidati accettano la propria

candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità,

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità

previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti even-

tualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i mem-

bri del Consiglio di Amministrazione.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Per l'elezione del consiglio di amministrazione si procede

come segue:

- dalla lista che ha ottenuto più voti ("Lista di Maggioran-

za") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono

elencati nella lista stessa, tre amministratori; al candidato

che occupa la prima posizione della lista è attribuita la ca-

rica di Presidente;

- dalla lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato in

termini di voti raccolti ("Prima Lista di Minoranza") è trat-

to un amministratore, in persona del candidato che occupa la

prima posizione della lista, a condizione che detta lista ab-

bia ricevuto un numero di voti almeno pari al dieci per cento

	del capitale sociale;	
	- dalla lista che ha ottenuto il terzo miglior risultato in	
	termini di voti raccolti ("Seconda Lista di Minoranza") è	
	tratto un amministratore, in persona del candidato che occupa	
	la prima posizione della lista, a condizione che detta lista	
	abbia ricevuto un numero di voti almeno pari al dieci per	
	cento del capitale sociale;	
	- qualora vi sia una sola lista di minoranza che abbia rice-	
	vuto un numero di voti almeno pari al dieci per cento del ca-	
	pitale sociale, da essa sono tratti, nell'ordine progressivo	
	con il quale sono elencati nella lista stessa, due ammini-	
	stratori;	
	- qualora vi sia una sola lista di candidati (o solo una li-	
	sta abbia ricevuto un numero di voti almeno pari al dieci per	
	cento del capitale sociale), l'Assemblea esprime il proprio	
	voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza	
	dei voti espressi senza tener conto degli astenuti, risultano	
	eletti amministratori i candidati elencati in ordine progres-	
	sivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea;	
	il candidato indicato al primo posto della lista risulta e-	
	letto Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	- qualora non si giunga alla nomina di cinque amministratori,	
	la nomina degli amministratori necessari per completare il	
	consiglio è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di	
	legge nel rispetto delle norme sull'equilibrio dei generi ove	

applicabile.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del DPR 251/2012, la nomina degli amministratori deve avvenire in modo tale da riservare al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione. A tal fine, in aggiunta a quanto sopra stabilito, è previsto che in ciascuna lista che presenti un numero di candidati superiore a tre sia inserita la designazione di almeno due candidati di ogni genere (maschile e femminile), tale da consentire la nomina di almeno due componenti dell'organo del genere meno rappresentato.

Al termine delle operazioni di voto, qualora non siano eletti almeno due amministratori di ciascun genere, si procede come segue:

- se tutti gli amministratori eletti fossero del medesimo genere, risulteranno eletti i primi due candidati non eletti della Lista di Maggioranza appartenenti al genere non rappresentato, in luogo del secondo e del terzo candidato della medesima lista;

- se vi fosse un solo amministratore eletto del genere meno rappresentato, risulterà eletto il primo candidato non eletto della Lista di Maggioranza appartenente al genere non rappresentato in luogo del terzo candidato della medesima lista.

Per il primo mandato successivo all'entrata in vigore del DPR

	251/2012, il numero minimo degli amministratori del genere	
	meno rappresentato è pari ad un quinto del numero dei compo-	
	nenti dell'organo.	
	In caso di cessazione, per qualunque motivo, di uno o più Am-	
	ministratori, qualora sia possibile sostituirli mediante co-	
	optazione, ai sensi dell'articolo 2386 c.c., deve essere con-	
	vocato - entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data	
	di ricevimento della comunicazione della causa di cessazione	
	- il Consiglio di Amministrazione per la nomina degli Ammini-	
	stratori necessari per integrare il Consiglio stesso; in tale	
	ipotesi il nuovo Amministratore deve essere scelto tra i can-	
	didati non eletti appartenenti alla medesima lista cui appar-	
	teneva quello cessato, ove possibile; in mancanza, il consi-	
	glio sceglie liberamente il nuovo amministratore. Per tre	
	mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo	
	alla data di entrata in vigore del D.P.R. 251/2012, la sostit-	
	uzione deve comunque avvenire in modo tale da garantire il	
	rispetto delle quote del genere meno rappresentato, come so-	
	pra stabilito.	
	Parimenti, qualora per dimissioni o per altra causa, venisse	
	a mancare la maggioranza dei Consiglieri di nomina assemblea-	
	re e non fosse pertanto possibile procedere a cooptazione ai	
	sensi dell'art. 2386 c.c., l'intero Consiglio di Amministra-	
	zione si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere	
	immediatamente convocata per la nomina del nuovo organo ammi-	

nistrativo, secondo le modalità previste dai commi precedenti del presente articolo.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in qualsiasi tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle competenze previste nel successivo art. 21.

Il Consiglio di Amministrazione, ove - come detto - nominato nel rispetto della vigente normativa in materia, può delegare proprie attribuzioni ad un solo Amministratore Delegato, fissando i limiti della delega ed in mancanza di delimitazione varrà il limite dell'art. 2381 cod. civ., salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'Amministratore Unico, o il Presidente del Consiglio di amministrazione se nominato, presiede l'Assemblea e rappresenta la Società in giudizio.

Il Consiglio può eleggere nel proprio seno un Vice Presidente esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di as-

	senza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.	
	In caso di assenza del Presidente - come detto - ne fa le veci il Vice Presidente o, in mancanza, l'Amministratore Delegato, se nominato; altrimenti le funzioni del Presidente saranno assunte dal Consigliere più anziano di età.	
	Il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, ove nominati, rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti.	
	La carica di Presidente e di Vice Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.	
	Il segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione medesimo.	
	<b>Art. 18 - Riunioni di Consiglio</b>	
	Il Consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda scritta al Presidente dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso o del Collegio Sindacale.	
	La convocazione è fatta a cura di chi ne ha fatto richiesta, se il Presidente non vi provveda entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.	
	La convocazione sarà fatta per lettera, telegramma, fax o telex, posta elettronica con ricevuta di ritorno, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun Ammini-	

stratore e di ciascun Sindaco, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso pervenuto almeno un giorno prima.

Le delibere del Consiglio d'Amministrazione sono da ritenersi altresì valide nel caso in cui sia presente la maggioranza di Amministratori e Sindaci e gli assenti siano stati avvisati relativamente all'ordine del giorno, nei tempi e nei modi previsti dal presente articolo.

#### **Art. 19 - Deliberazioni del Consiglio**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni si farà constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 20 - Spese ed emolumenti agli Amministratori**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'Assemblea ordinaria delibera compensi e gettoni di presenza agli Amministratori, ma ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 cod. civ. e con divieto di corrispondere tali gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività.

E' fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine

	mandato ai componenti degli organi sociali.	
	L'assemblea può comunque determinare un importo complessivo	
	per la remunerazione di tutti gli amministratori, che include	
	il compenso per eventuali e particolari cariche.	
	<b>Art. 21 - Direttore Generale</b>	
	L'Assemblea nomina il Direttore Generale, il quale provve-	
	derà, con ogni potere di firma e rappresentanza a:	
	- curare la gestione di tutti gli affari della Società;	
	- eseguire le deliberazioni degli organi societari e stipula-	
	re i contratti oggetto delle delibere stesse;	
	- partecipare, senza voto, a tutte le riunioni con l'Ammini-	
	stratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, salvo	
	quelle in cui abbia conflitti di interessi o incompatibilità;	
	- sovrintendere, coordinare, vigilare e controllare l'atti-	
	vità di tutti i dipendenti, anche dirigenti, della Società;	
	- proporre all'Organo amministrativo l'assunzione, il licen-	
	ziamento, le promozioni e i provvedimenti disciplinari per	
	tutti i dipendenti;	
	- proporre all'Organo amministrativo entro il 31 Dicembre di	
	ciascun anno una nota previsionale non vincolante di gestione	
	e di investimenti per il successivo esercizio, nonché un pia-	
	no poliennale;	
	- redigere relazioni trimestrali sull'andamento economico fi-	
	nanziario della Società;	
	- proporre all'Organo amministrativo dimissioni di cespiti	

	non ancora completamente ammortizzati ed acquisizioni di beni	
	ad utilizzazione pluriennale con prezzo unitario superiore al	
	2% del capitale sociale, avendone invece i poteri fino a tale	
	limite e con firma congiunta a quella del Presidente o, se e-	
	sistente, del Consigliere Delegato, in caso di nomina del	
	Consiglio di Amministrazione, con obbligo di notizia all'Or-	
	gano amministrativo ad operazione avvenuta;	
	- riferire all'Organo amministrativo sulla stipulazione dei	
	contratti di fornitura continuativa e di somministrazione sia	
	per acquisto, sia per vendita;	
	- acquistare materie prime e prodotti e vendere gli stessi	
	nell'ambito della gestione ordinaria senza limiti di valore;	
	- riscuotere i crediti della Società, anche con poteri di ri-	
	lascio di quietanza ed anche effettuare transazioni con firma	
	libera e disgiunta fino allo 0,15% del capitale sociale, con	
	firma abbinata a quella del Presidente, o se esistente, del	
	Consigliere Delegato, in caso di nomina del Consiglio di Am-	
	ministrazione, fino allo 0,5%;	
	- per transazioni di valore superiore sarà necessaria la de-	
	libera del Consiglio di Amministrazione, se esistente, o il	
	consenso dell'Amministratore Unico;	
	- pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili della Società;	
	- sottoscrivere la corrispondenza della Società;	
	- utilizzare, con emissione di assegni e/o disposizioni, i	
	conti correnti bancari per disponibilità derivanti da fondi	

	propri o da aperture di crediti;	
	- rilasciare a Banche e Istituti di credito lettere e dichiarazioni di ogni genere necessarie od utili per l'incasso, il pagamento, la utilizzazione di fondi e lo smobilizzo di crediti.	
	L'Organo amministrativo potrà in ogni momento determinare le modalità di utilizzazione, sia in relazione al valore delle singole disposizioni e ordinazioni di pagamento, sia in relazione ad eventuali congiunzioni di firme. In mancanza di deliberazioni consiliari o di decisioni dell'Amministratore Unico la firma del Direttore per questi atti sarà libera e disgiunta:	
	- emettere e sottoscrivere documenti doganali e valutari per operazioni di importazione ed esportazione di qualunque genere, ivi comprese le bollette doganali ed i benestare bancari;	
	- costituire depositi cauzionali per compimento di operazioni di ogni tipo comprese quelle doganali e valutarie;	
	- utilizzare, ordinare, girare crediti o loro documenti rappresentativi in valuta estera o in Euro e comunque compiere qualsiasi altra operazione che ne consenta l'utilizzazione o l'accreditamento a favore della Società;	
	- emettere tratte, titoli e ricevute bancarie su clienti nazionali ed esteri; girare effetti per lo sconto e per l'incasso ad Istituti di credito e finanziari di qualsiasi genere anche ad utilizzazione di castelletti di sconto, nonché rila-	

	sciare agli stessi dichiarazioni di cessione di provvista,	
	riserve di proprietà, diritti inerenti al contratto di com-	
	pravendita, da cui sono originati i titoli di credito;	
	- disporre sui conti correnti postali;	
	- intervenire con voce e titolo ad Assemblee ordinarie e/o	
	straordinarie di associazioni di qualsiasi specie;	
	- rappresentare la Società davanti a qualsiasi autorità giu-	
	diziaria, amministrativa, previdenziale, tributaria e specia-	
	le, in qualunque procedura, in qualunque grado e sede con po-	
	teri di sottoscrivere istanze e ricorsi per qualsiasi ogget-	
	to, proponendo e sostenendo azioni, rilasciando procure e	
	mandati speciali alle liti ad avvocati e procuratori o altri	
	professionisti abilitati;	
	- provvedere per conto, in nome e nell'interesse della So-	
	cietà, alla riscossione, allo svincolo ed al ritiro di tutte	
	le somme e di tutti i valori che siano per qualsiasi causale	
	o titolo dovuti alla medesima da chicchessia e così dalle Am-	
	ministrazioni dello Stato, dalle regioni, dai Comuni e Pro-	
	vincie, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla Tesoreria Pro-	
	vinciale dello Stato, dalle Esattorie e loro consorzi, dalle	
	Intendenze di Finanza, dai consorzi o da Istituti di credito,	
	sempre compreso quello di emissione e quindi all'esazione di	
	mandati, che siano già stati emessi o che saranno da emettere	
	in futuro, senza limitazione di tempo, a favore della Società	
	per qualsiasi somma di capitale o di interessi che a questa	

	siano dovuti dalle predette Amministrazioni e dai suindicati	
	uffici ed Istituti, sia in liquidazione dei depositi fatti	
	dalla Società medesima, sia per qualsiasi altra causale o ti-	
	tolo; rilasciare a nome della Società le corrispondenti di-	
	chiarazioni che potranno essere richieste in occasione	
	dell'espletamento delle singole pratiche, compresa quella di	
	esonero dei suindicati uffici, Amministrazioni ed Istituti,	
	da ogni responsabilità;	
	- disdettare contratti di assicurazione, esclusi i casi vi-	
	ta-morte;	
	- ritirare valori, plichi e pacchi, lettere, anche raccoman-	
	date ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegra-	
	fici presso gli uffici postali e telegrafici, con potere di	
	conferire mandato ad altri per le stesse operazioni;	
	- compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici	
	ferroviari, doganali, postelegrafonici ed in genere presso o-	
	gni Ufficio pubblico o privato di trasporto, con facoltà di	
	rilasciare debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di	
	scarico e consentire vincoli e/o svincoli;	
	- sottoscrivere dichiarazioni periodiche o straordinarie, at-	
	ti e documenti di ogni genere relativamente ai rapporti tri-	
	butari della Società sia per le imposte indirette, compresa	
	l'IVA, sia per le dirette;	
	- rilasciare certificati e dichiarazioni, estratti dei libri	
	paga e attestazioni riguardanti il personale, compresi i	

modd. CUD, sia per Enti previdenziali, assicurativi e mutualistici, sia per altri Enti o privati o Amministrazioni Pubbliche;

- stabilire, ordinare e disporre tutti gli interventi su beni, persone e cose della Società o comunque impiegati o in uso alla stessa, interventi necessari ad evitare e prevenire rischi infortunistici a dipendenti e a terzi, assumendone in via esclusiva le relative e conseguenti responsabilità di natura soggettiva e penale. In caso di urgenza tutti gli interventi finalizzati ad evitare danni a persone o danni gravi ed irreparabili a cose potranno essere disposti anche oltre i limiti di valore di cui ai punti precedenti.

#### **Art. 22 - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.

I sindaci vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a cinque, ciascuno abbinato a un numero progressivo, divisi in due sezioni composte da massimo tre candidati per la sezione dei sindaci effettivi e

	due candidati per la sezione dei sindaci supplenti.	
	Qualora la lista contenga più di un candidato nella sezione	
	dei sindaci effettivi, essa deve:	
	- indicare almeno un candidato sindaco effettivo e un candi-	
	dato sindaco supplente aventi la qualifica di revisore legale	
	iscritto nell'apposito registro previsto dalla legge;	
	- indicare almeno un candidato sindaco effettivo e un candi-	
	dato sindaco supplente di ciascun genere (maschile e femmini-	
	le), per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo	
	successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 251/2012.	
	Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di i-	
	neleggibilità.	
	Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare,	
	neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una li-	
	sta; in caso di violazione di questa regola non si tiene con-	
	to del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste	
	presentate.	
	Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti	
	che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno	
	il dieci per cento del capitale sociale.	
	Le liste, corredate dei "curricula" professionali dei sogget-	
	ti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate,	
	devono essere depositate presso la sede sociale, a pena di i-	
	nammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata	
	per la prima convocazione dell'assemblea che deve deliberare	

sulla nomina dei sindaci, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di legge.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Per l'elezione del collegio sindacale si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto più voti ("Lista di Maggioranza per il Collegio") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; al candidato che occupa la prima posizione della sezione dei sindaci effettivi è attribuita la carica di presidente del collegio;

- dalla lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato in termini di voti raccolti sono tratti un sindaco effettivo ("Sindaco Effettivo di Minoranza") e un sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"), in persona dei candidati che occupano la prima posizione di ciascuna sezione della lista, a condizione che detta lista abbia ricevuto un numero di voti almeno pari al dieci per cento del capitale sociale;

- qualora tra i nominati sindaci effettivi non sia presente

	un soggetto avente la qualifica di revisore legale, l'ultimo	
	sindaco effettivo tratto dalla lista di maggioranza per il	
	collegio è sostituito con il primo candidato della medesima	
	lista non eletto, avente il requisito prescritto;	
	- qualora i nominati sindaci effettivi siano del medesimo ge-	
	nera, l'ultimo sindaco effettivo tratto dalla lista di mag-	
	gioranza per il collegio è sostituito con il primo candidato	
	della medesima lista dell'altro genere;	
	- qualora tra i nominati sindaci supplenti non sia presente	
	un soggetto avente la qualifica di revisore legale, il sinda-	
	co supplente tratto dalla lista di maggioranza per il colle-	
	gio è sostituito con il primo candidato sindaco supplente	
	della medesima lista non eletto, avente il requisito pre-	
	scritto;	
	- qualora i nominati sindaci supplenti siano dello stesso ge-	
	nera, il sindaco supplente tratto dalla lista di maggioranza	
	per il collegio è sostituito dal sindaco supplente della me-	
	desima lista dell'altro genere;	
	- qualora vi sia una sola lista di candidati (o solo una li-	
	sta abbia ricevuto un numero di voti almeno pari al dieci per	
	cento del capitale sociale), l'Assemblea esprime il proprio	
	voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza	
	dei voti espressi, senza tener conto degli astenuti, risulta-	
	no eletti i candidati elencati in ordine progressivo di cia-	
	scuna sezione della lista, fino a concorrenza di tre sindaci	

effettivi e due sindaci supplenti; il candidato indicato al

primo posto della lista risulta eletto presidente del colle-

gio.

In mancanza di liste, il collegio sindacale viene nominato

dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di

un sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle dispo-

sizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti,

ivi comprese le disposizioni in materia di equilibrio tra i

generi, si procede come segue: (i) qualora cessasse dalla ca-

rica un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza

per il Collegio, a questo subentra il sindaco supplente trat-

to dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) qualora

cessasse il Sindaco Effettivo di Minoranza, egli è sostituito

dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo

non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve

essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda

all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze

ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di li-

sta.

Fermi restando gli obblighi di informativa da parte dell'Or-

gano Amministrativo, i Sindaci possono, anche individualmen-

te, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle

informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento

delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché pro-

	cedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo.	
	Il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano continuamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.	
	Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.	
	<b>Art. 22 bis - Revisione Legale dei conti</b>	
	La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.	

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito su proposta del collegio sindacale per la durata di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà anche il corrispettivo.

#### **Art. 23 - Esercizi**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

#### **Art. 24 - Bilanci e utili**

L'Organo amministrativo deve mettere a disposizione dei soci le relazioni trimestrali, i bilanci preventivi ed i piani poliennali.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la formazione della riserva legale e fino al raggiungimento del venti per cento del capitale sociale, sono devoluti secondo le deliberazioni dell'Assemblea, ma in caso di omessa deliberazione si riterranno automaticamente devoluti a riserva straordinaria, qualora entro un mese dalla data di approvazione del bilancio nessun socio chieda la riconvocazione dell'Assemblea per deliberare la distribuzione degli utili.

#### **Art. 25 - Scioglimento e liquidazione**

In ogni caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e la liquidazione.

#### **Art. 26 - Norma di chiusura**

E' fatto divieto per la società di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**Art. 27 - Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, gli amministratori, i Sindaci o i liquidatori, oppure tra la Società e rispettivamente gli amministratori, i Sindaci o i liquidatori, oppure tra gli amministratori, i Sindaci o i liquidatori tra di loro, relativa e/o inerente allo statuto, all'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norma imperativa deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza di un arbitro nominato secondo il regolamento della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico Giuridici che deciderà ritualmente in via equitativa.

**Art. 28 - Rinvio**

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge in materia.

F.TO FRANCO DUSINA

F.TO FABIO BARCA NOTAIO L.S.